

030



GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

Verbale n. 2

Adunanza 7 agosto 1990

L'anno millenovecentonovanta il giorno 7 del mese di agosto alle ore 17,30 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n. 165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale, con l'intervento di Gian Paolo BRIZIO Presidente, Bianca VETRINO Vice Presidente e degli Assessori Emilia BERGOGLIO, ~~Daniela CANTORE~~, Mario CARLETTO, Giuseppe CERCHIO, Giuseppe FULCHERI, Pier Luigi GALLARINI, Marcello GARINO, Emilio LOMBARDI, ~~Eugenio MACCARI~~, ~~Enrico NERVIANI~~, ~~Luca PANELLA~~, con l'assistenza del Segretario della Giunta Regionale Pier Domenico CLEMENTE.

Sono assenti gli Assessori: Cantore, Maccari, Nerviani e Panella.

(Omissis)

D.G.R. n. 120 - 188

OGGETTO:

Concessione d'uso degli immobili di proprietà regionale siti in Valenza Po e Frascarolo alla Riserva Naturale della Garzaia di Valenza. Canone annuo ricognitorio L. 100.000= (Cap. 2100/90).

A relazione dell'Assessore Gallarini:

Premesso che con atti rep. n. 74131 del 18.11.1980, rep. n. 13326 del 19.9.1983, rep. n. 16626 del 16.9.1985 e rep. n. 49 del 14.6.1985 la Regione ha acquistato terreni ed un fabbricato siti nei Comuni di Valenza Po e Frascarolo, censiti al N.C.T. rispettivamente al Foglio 10 - mappali 8-41-43-40-44-21-42-27-28-29 e ai Fogli n. 1 - mappali 23-24-45-46-50-51 e Fg. 27 - mappali 5-6-25-26-44, ricadenti nell'area costituente la Riserva Naturale

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE PIEMONTE
COMMISSIONE DI CONTROLLO

C.C. Prot. n. 27134 Torino, 29 AGO. 1990

SI CONSENTE L'ULTERIORE CORSO

della Garzaia di Valenza, istituita con L.R. n. 51 del 28.8.1979, modificata con L.R. n. 13 del 28.2.1984;

ritenuto di assegnare in concessione gli immobili sopradescritti all'Ente Riserva Naturale della Garzaia di Valenza per il conseguimento delle finalità istitutive della Riserva madesima, per una durata pari a quella dell'operatività dell'Ente Riserva, al canone annuo ricognitorio di L. 100.000= da corrispondersi anticipatamente e in unica soluzione, ed alle altre condizioni di cui all'allegato schema d'atto, parte integrante della presente deliberazione;

ritenuto di esonerare lo stesso dal prestare la cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, in virtù di quanto previsto dall'art. 20 della L.R. n. 8 del 23.1.1984;

la Giunta Regionale, unanime,

d e l i b e r a

di approvare la concessione d'uso degli immobili siti in Valenza Po e Frascarolo, meglio descritti in premessa, ricadenti nella Riserva Naturale della Garzaia di Valenza, all'Ente Riserva stesso per le attività del medesimo, a fronte di un canone annuo ricognitorio di L. 100.000= per la durata pari a quella dell'operatività dell'Ente ed alle altre condizioni, tutte indicate nell'allegato schema d'atto, parte integrante della presente deliberazione.

L'importo di L. 100.000 dovuto per la concessione dell'immobile di cui sopra, sarà introitato per l'anno in corso sul Cap. 2100 del bilancio per l'esercizio 1990 e per ciascuno degli anni dal 1991 fino al termine della concessione stessa sui competenti capitoli dei relativi bilanci (Acc. 123848).


La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.

(O m i s s i s)

Il Presidente
della Giunta Regionale
Gian Paolo Brizio

Il Segretario della Giunta
Pier Domenico Clemente

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 7 agosto 1990.

ms


DC. VALENZA PO
DS. BFI 2
SPECONCANTAS

Rep. n.

REGIONE PIEMONTE

ATTO DI CONCESSIONE D'USO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'
REGIONALE SITI IN VALENZA PO (AL) E FRASCAROLO (PV) ALLA
RISERVA NATURALE DELLA GARZAIA DI VALENZA, ENTE DI DIRITTO
PUBBLICO.

Con il presente atto la Regione Piemonte cod. fisc.

80087670016, rappresentata da nato a
..... il nella sua qualità di
..... a ciò autorizzato con D.G.R. n.
..... del divenuta esecutiva

concede

alla Riserva Naturale della Garzaia di Valenza con sede in

..... rappresentato da
autorizzato

che accetta

gli immobili siti nel Comune di Valenza Po e Frascarolo
consistenti in terreni e fabbricato denominato "Cascina
Belvedere", censiti al N.C.T. di Valenza al Fg. 10 - mappali
8, 41, 43, 40, 44, 21, 42, 27, 28, 29 ed al N.C.T. di
Frascarolo al Fg. 1 - mappali 23, 24, 45, 46, 50, 51 e al Fg.
27 mappali 5, 6, 25, 26 e 44 per le attività della Riserva
Naturale.

120-188 F-8-Sc

Sono esclusi i terreni censiti al N.C.T. del Comune di
Valenza al Fg. 5 - mappali 24, 25, 10, 11, 20 e Fg. 10

mappale 57, per i quali sebbene sia iniziata la procedura d'esproprio, sono ancora nella disponibilità dei proprietari non essendo intervenuta la presa di possesso da parte della Regione.

La concessione viene assentita sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

ART. 1 - Il concessionario utilizzerà l'immobile fino a quando sarà operante l'Ente.

In caso di estinzione del medesimo, il concessionario è tenuto alla immediata restituzione dell'immobile oggetto del presente atto.

ART. 2 - Il canone ricognitorio è fissato nell'importo di f. 100.000 annue da corrispondersi in un'unica soluzione anticipata.

ART. 3 - Al concessionario incombono tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato assegnato.

Sono altresì a carico del concessionario gli interventi di restauro, risanamento conservativo, adattamento e di ristrutturazione edilizia finalizzati all'utilizzo del medesimo.

Le opere di cui al precedente comma devono essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

L'adeguamento del fabbricato e degli impianti alle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza è a totale

carico del concessionario, il quale esonera espressamente l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità e si obbliga a garantirla da ogni pretesa di terzi per risarcimento di danni.

ART. 4 - Sono a carico del concessionario tutte le spese relative all'utilizzo dell'immobile, nonché tutte quelle inerenti al consumo d'acqua, luce, servizi di pulizia, custodia, assicurazioni, ecc.

ART. 5 - Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti. Ogni danno, causato da incuria, negligenza ecc. del concessionario, sarà a questi addebitato.

ART. 6 - E' vietato al concessionario di cedere in tutto o in parte l'uso dell'immobile senza autorizzazione scritta dell'Amministrazione Regionale, pena la revoca della concessione.

ART. 7 - La presente convenzione è revocabile in ogni momento qualora il concessionario non dovesse attenersi alle condizioni in essa previste, nonché a tutte le altre prescrizioni legislative ed amministrative comunque attinenti alla concessione stessa.

ART. 8 - Tutte le spese d'atto sono a carico dell'Ente concessionario.

ART. 9 - Per gli effetti della presente concessione, il concessionario elegge il proprio domicilio in



.....
ART. 10 - Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice
Civile, il concessionario dichiara di aver letto tutti gli
articoli del presente atto e di approvarli esplicitamente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino,